

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/94 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10) («gluconato di sodio») originario della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»).
- (2) Le misure iniziali hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, istituito con un'aliquota del 53,2 %, a eccezione di Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd (5,6 %) e Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd (27,1 %).

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) Il 1° luglio 2015, successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) La domanda è stata presentata dai due produttori dell'Unione, Jungbunzlauer SA e Roquette Italia SpA («i richiedenti»).
- (5) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporterebbe probabilmente il persistere del dumping e il persistere o la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3. Apertura

- (6) Il 27 ottobre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di gluconato di sodio originario della RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («l'avviso di apertura»).

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GUL 282 del 28.10.2010, pag. 24).

⁽³⁾ GU C 47 del 10.2.2015, pag. 3.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 355 del 27.10.2015, pag. 18).

1.4. Paese di riferimento

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il mercato di riferimento»), come nell'inchiesta iniziale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta. Nessuna delle parti ha presentato osservazioni.
- (8) La Commissione ha cercato di raccogliere informazioni riguardo ai produttori di gluconato di sodio in altri potenziali paesi di riferimento e ha preso contatto con Canada, Corea del Sud, Giappone, India, Pakistan, Serbia, Sudafrica, Svizzera e USA invitando tutti i produttori noti di gluconato di sodio in tali paesi a fornire le informazioni necessarie. Una società canadese ha risposto affermando di non essere un produttore ma un operatore commerciale di gluconato di sodio. Un solo produttore americano ha risposto al questionario e ha accettato una visita di verifica.

1.5. Parti interessate

- (9) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.
- (10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

a) *Campionamento*

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (12) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la Missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a indicare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori interessati a partecipare all'inchiesta.
- (13) Solo un produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento.

Campionamento degli importatori

- (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a quattro importatori indipendenti noti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (15) Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

b) *Risposte al questionario*

- (16) La Commissione ha inviato questionari a due produttori dell'Unione, due importatori indipendenti, otto utilizzatori noti, dieci grossisti, al produttore esportatore cinese manifestatosi durante il campionamento e a un produttore negli USA, considerato come mercato di riferimento.
- (17) Sono pervenute risposte al questionario dai due produttori dell'Unione, dai due importatori indipendenti, da un utilizzatore, cinque grossisti, dal produttore esportatore cinese e dal produttore del mercato di riferimento.

c) Visite di verifica

- (18) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società sottoindicate.

Produttori dell'Unione

- Jungbunzlauer SA, Marckolsheim, Francia e una società collegata
- Roquette Italia SpA, Cassano Spinola, Italia

Importatori

- Ceda Chemicals Limited, Knutsford, Regno Unito
- Norkem Limited, Knutsford, Regno Unito

Produttore esportatore della RPC

- Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd («SKB»), Rizhao City, Shandong Province, RPC

Produttore del paese di riferimento

- PMP Fermentation Products, Inc, Peoria, USA

1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (19) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto in esame**

- (20) Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, originario della RPC («il prodotto oggetto del riesame» o «il gluconato di sodio»), attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10).
- (21) Il gluconato di sodio secco è utilizzato prevalentemente dall'industria edile come ritardante di presa e agente plastificante per calcestruzzo e da altre industrie per il trattamento di superficie dei metalli (eliminazione di ruggine, ossidi e grassi) e per la pulizia di bottiglie e macchinari industriali. Il prodotto può essere impiegato anche nell'industria alimentare e in quella farmaceutica.
- (22) Vi sono diversi tipi del prodotto in esame, definiti nel questionario come numeri di controllo del prodotto («NCP»). Ciascun NCP tiene conto di purezza, dimensioni delle particelle e imballaggio, come stabilito nell'inchiesta iniziale.

2.2. Prodotto simile

- (23) L'inchiesta ha dimostrato che il gluconato di sodio secco prodotto e venduto dall'industria dell'Unione nell'UE, quello prodotto e venduto sul mercato interno degli USA, paese scelto come paese di riferimento come illustrato ai considerando da 60 a 62, quello prodotto e venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto in Cina e venduto nell'Unione presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi.

- (24) La Commissione ha pertanto concluso che si tratta di prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

- (25) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si è valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.
- (26) Come indicato in precedenza al considerando 13, solo un produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta attuale. Tale società rappresentava la totalità delle esportazioni di gluconato di sodio dalla RPC nell'Unione durante il PIR. Pertanto, la Commissione ha ritenuto di disporre di elementi sufficienti per la valutazione del prezzo all'esportazione e del margine di dumping durante il PIR (sezione 3.2).
- (27) Tuttavia, questo produttore esportatore rappresentava solo una quota compresa tra il 2 % e il 7 % della capacità produttiva totale e solo una quota compresa tra il 5 % e il 10 % della produzione totale di gluconato di sodio nella RPC. Inoltre, le sue esportazioni verso paesi terzi costituivano una quota compresa solo tra il 23 % e il 28 % del totale delle esportazioni dalla RPC verso i paesi terzi durante il PIR (il valore esatto dell'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato rispetto alla capacità produttiva cinese totale, alla produzione totale e alle esportazioni totali non può essere rivelato per ragioni di riservatezza). Per tale motivo, e considerando che nessuno degli altri produttori cinesi di gluconato di sodio della RPC ha collaborato, la Commissione ha ritenuto di non disporre di informazioni sufficienti per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e ha dovuto ricorrere ai dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base al fine di valutare l'andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure (sezione 3.3).
- (28) Le autorità cinesi sono state debitamente informate che, a causa della scarsa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione potrebbe applicare l'articolo 18 del regolamento di base. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.
- (29) Le conclusioni di cui alla sezione 3.3. sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. A tal fine sono stati usati le informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, la domanda di riesame in previsione della scadenza, le informazioni presentate dai richiedenti, le statistiche di Eurostat, i dati raccolti dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e le informazioni pubblicamente disponibili su Internet ⁽¹⁾. Per quanto riguarda la banca dati cinese delle statistiche sulle importazioni, la struttura di codifica del gluconato di sodio contempla altri prodotti non oggetto della presente inchiesta e quindi non è stato possibile identificare il volume del solo gluconato di sodio nella banca dati. Questa fonte di informazioni non ha quindi potuto essere utilizzata.

3.2. Dumping nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1. Valore normale

- (30) Nell'inchiesta iniziale è stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») all'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato all'inchiesta attuale (Shandong Kaison Biochemicals o «SKB»). Pertanto, la determinazione del valore normale per questo produttore esportatore si è basata sui suoi dati relativi alla produzione e alle vendite.
- (31) La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno del produttore esportatore rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il PIR. Il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato è risultato quindi rappresentativo.
- (32) La Commissione ha poi individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione.

⁽¹⁾ <https://www.prlog.org/12459353-sodium-gluconate-producers-in-china-see-sharp-increase-in-exports-in-2014.html>

- (33) La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto di cui al considerando 22, identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione, fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, durante il PIR, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha stabilito che per un tipo di prodotto non vi sono state vendite sul mercato interno a causa della differenza negli imballaggi, mentre per gli altri tipi di prodotto le vendite sul mercato interno sono state rappresentative.
- (34) La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il PIR, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (35) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
- il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
 - la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (36) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PIR.
- (37) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per un tipo di prodotto, unicamente per le vendite remunerative del tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PIR, se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o
 - la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (38) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che una quota compresa fra il 18 % e il 23 % di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.
- (39) Per il tipo di prodotto senza vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (40) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR i seguenti elementi:
- la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR; e
 - la media ponderata degli utili conseguiti dal produttore esportatore che ha collaborato dalla vendita del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR.

3.2.2. Prezzo all'esportazione

- (41) L'unico produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è quindi il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.3. Confronto

- (42) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica.

- (43) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di movimentazione, i costi di carico e i costi accessori nel paese interessato, per i costi di trasporto (nazionali e noli marittimi), i costi di assicurazione, i costi di imballaggio, i costi di credito e l'IVA non rimborsabile.

3.2.4. Margine di dumping

- (44) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (45) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping stabilito, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stata del 2,6 % durante il PIR. Il livello di tale margine di dumping dovrebbe essere messo in correlazione con il fatto che, durante il PIR, le esportazioni dalla RPC verso il mercato dell'Unione sono state effettuate soltanto dall'unico produttore esportatore cinese che ha ottenuto il TEM nell'inchiesta iniziale, come spiegato ai considerando 26 e 30.

3.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (46) Oltre a riscontrare l'esistenza del dumping durante il PIR, la Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC, l'andamento della domanda nella RPC, le esportazioni dalla RPC verso altri paesi terzi, il margine di dumping delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
- (47) Come illustrato ai considerando da 27 a 29, solo un produttore esportatore della RPC ha collaborato. Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, i risultati delle sezioni seguenti si sono basate sui dati disponibili. A tal fine la Commissione ha usato le informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, la domanda di riesame in previsione della scadenza, il fascicolo presentato dai richiedenti, le statistiche di Eurostat, i dati raccolti dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e le informazioni pubblicamente disponibili su Internet, come illustrato al considerando 29.
- (48) Si ricorda che durante il periodo in esame dell'inchiesta iniziale, i volumi delle importazioni sono aumentati del 77 %, che in termini assoluti ha corrisposto a un aumento di 1 774 tonnellate (da 2 291 tonnellate nel 2005 a 4 095 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta iniziale). La quota di mercato cinese corrispondente è aumentata dal 12,8 % al 24,9 % al termine del periodo dell'inchiesta iniziale prima dell'istituzione delle misure.

3.3.1. Capacità produttiva, capacità produttiva inutilizzata e andamento della domanda nella RPC

- (49) La capacità produttiva dell'unico esportatore cinese che ha collaborato è stata tre volte superiore al consumo dell'Unione durante il PIR. Il tasso di utilizzo degli impianti è risultato compreso tra il 75 % e l'80 %. Ne consegue che la capacità produttiva inutilizzata di tale società da sola rappresenta oltre la metà del consumo dell'Unione.
- (50) Inoltre, in base alle informazioni presentate nella domanda e sottoposte a un controllo incrociato con i dati pubblicamente disponibili di cui al considerando 29, il gluconato di sodio risulta fabbricato da 40 produttori della RPC con una capacità produttiva totale compresa tra 1 000 000 e 1 200 000 tonnellate nel 2014, con un aumento di circa il 50 % rispetto al 2010. Nel 2014 i produttori cinesi hanno utilizzato solo la metà circa della loro capacità, avendo prodotto solamente 550 000 tonnellate circa.
- (51) Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, la domanda cinese sul mercato interno è stata stimata tra 400 000 e 500 000 tonnellate nel 2014, il che lascerebbe disponibile per le esportazioni una capacità di circa 600 000-700 000 tonnellate. Durante il PIR il consumo dell'Unione è stato compreso tra 16 000 e 22 000 tonnellate, il che significa che la capacità produttiva inutilizzata nella RPC è pari a circa 30 volte il consumo di gluconato di sodio nell'Unione.

- (52) La domanda di gluconato di sodio nella RPC è in gran parte determinata dall'industria edile, che lo utilizza come additivo per il calcestruzzo. Non è escluso che il consumo di gluconato di sodio sul mercato interno cinese possa aumentare in vista della crescita dell'industria edile nella RPC. Tuttavia, la capacità produttiva inutilizzata nella RPC è nettamente superiore al consumo dell'Unione e quindi, anche nell'ottica di una crescita del consumo interno nella RPC, tale capacità rimarrà probabilmente considerevole, con grandi potenzialità di esportazione verso il mercato dell'Unione.

3.3.2. Volumi e prezzi delle esportazioni in altri paesi terzi

- (53) Per i motivi esposti al considerando 29, non è stato possibile utilizzare la banca dati cinese per analizzare le esportazioni cinesi di gluconato di sodio in altri paesi terzi.
- (54) In base alle informazioni presentate nella domanda, se del caso adeguate, e sottoposte a un controllo incrociato con i dati pubblicamente disponibili di cui al considerando 29, è stato accertato che il volume delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi è nel complesso aumentato di circa il 45 % tra il 2012 e il 2014, raggiungendo circa 116 000 tonnellate nel 2014.
- (55) Non erano pubblicamente disponibili informazioni sui prezzi medi delle esportazioni cinesi verso i mercati dei paesi terzi. I prezzi all'esportazione in altri paesi terzi dell'unico produttore cinese che ha collaborato all'inchiesta hanno mostrato una tendenza al ribasso tra il 2012 e il 2014, dai 600-660 EUR/t del 2012 ai 500-550 EUR/t del 2014. Durante il PIR, i prezzi all'esportazione dell'unico produttore cinese che ha collaborato sono aumentati rispetto al 2014, raggiungendo un valore lievemente superiore ai 600 EUR/t. Tali prezzi sono risultati in linea con i prezzi delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi presentati dai richiedenti, con l'eccezione del PIR per il quale i richiedenti hanno indicato che i prezzi cinesi verso altri paesi terzi hanno continuato a scendere fino a raggiungere un livello compreso tra i 539 e i 583 EUR/t.

3.3.3. Importazioni in dumping in altri paesi terzi

- (56) Per le ragioni esposte al considerando 27, i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base sono stati usati per analizzare il rischio del persistere del dumping in caso di scadenza delle misure.
- (57) Benché non fossero disponibili informazioni pubbliche sui prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi, i richiedenti hanno fornito informazioni che dimostravano che i prezzi medi di tutti gli altri produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi erano in linea con il prezzo medio all'esportazione dell'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato in altri paesi terzi, come indicato al considerando 55.
- (58) Al fine di valutare le pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi la Commissione ha effettuato due calcoli del margine di dumping, uno usando il prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi presentato dai richiedenti e un altro usando le operazioni di esportazione particolareggiate presentate dalla SKB (l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato) nella risposta al questionario antidumping relativamente ai suoi cinque principali mercati di esportazione come parametro di riferimento per le esportazioni degli altri produttori esportatori cinesi.
- (59) A tale proposito si ricorda che durante l'inchiesta iniziale la società del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta è stata l'unica ad aver ottenuto il TEM. Ne consegue che per gli altri produttori esportatori cinesi il valore normale dovrebbe essere calcolato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, cioè in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»). A tal fine è stato necessario selezionare un paese di riferimento. A tal fine è stato necessario selezionare un paese di riferimento.
- (60) Come menzionato al considerando 8, solo il produttore statunitense ha collaborato all'inchiesta compilando integralmente il questionario e accettando la visita di verifica.
- (61) La Commissione ha constatato che gli USA rispondevano ai criteri previsti per essere considerati un paese di riferimento appropriato grazie ai quantitativi sufficientemente importanti venduti su quel mercato e alla concorrenza significativa, su quello stesso mercato, fra la produzione nazionale e le importazioni da altri paesi, segnatamente RPC, Italia e Francia. Inoltre gli USA non applicavano alcun dazio antidumping sul prodotto in esame.

- (62) In considerazione di quanto precede si è concluso che gli USA costituiscono un paese di riferimento appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, e le informazioni ricevute dall'unico produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono state usate come base per determinare il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM nell'inchiesta iniziale.
- (63) Per quanto riguarda il primo calcolo del dumping di cui al considerando 58, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale per l'unico produttore che ha collaborato nel paese di riferimento e il prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori cinesi presentato dai richiedenti, a livello franco fabbrica, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, i costi di movimentazione e i costi accessori, per i costi di imballaggio e per l'IVA non rimborsabile, stimati in base alle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore della RPC che ha collaborato.
- (64) Su queste basi le esportazioni cinesi in altri paesi terzi sono risultate oggetto di dumping a un livello superiore al 70 %.
- (65) Per quanto riguarda l'altro calcolo del dumping di cui al considerando 58, che per le ragioni esposte al considerando 57 utilizza le operazioni di esportazione presentate dalla SKB nella sua risposta al questionario antidumping relativamente ai suoi cinque principali mercati di esportazione come parametro di riferimento per le esportazioni degli altri produttori esportatori cinesi, il valore normale è stato calcolato come indicato ai considerando da 59 a 63.
- (66) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nei cinque principali paesi terzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (67) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione nei cinque maggiori altri paesi terzi del tipo corrispondente di prodotto in esame, a livello franco fabbrica, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (68) Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di movimentazione, i costi di carico e i costi accessori nel paese interessato, per i costi di trasporto (nazionali e noli marittimi), i costi di assicurazione, i costi di imballaggio, i costi di credito e l'IVA non rimborsabile.
- (69) Su queste basi le esportazioni cinesi in altri paesi terzi sono risultate oggetto di dumping a un livello di circa il 50 %.
- (70) Inoltre, a fini di completezza e di confronto, è stato calcolato un margine di dumping anche per le esportazioni della SKB verso i mercati di altri paesi terzi utilizzando i dati della società stessa. In tal modo è stato stabilito un margine di dumping pari a circa l'8,3 %.
- (71) La differenza tra i margini di dumping dei considerando 64 e 69 e quelli dei considerando 45 e 70 si spiega con il fatto che i primi si basano sui dati relativi al valore normale del paese di riferimento come spiegato al considerando 59, mentre i secondi, stabiliti per l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, sono stati determinati sulla base del valore normale calcolato sui dati di tale esportatore relativi alla produzione e alle vendite, poiché nell'inchiesta iniziale gli è stato concesso il TEM come spiegato ai considerando da 30 a 40. Inoltre, il margine di dumping calcolato per l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato durante il PIR di cui al considerando 45 si riferisce alle esportazioni verso il mercato dell'Unione, sul quale prevalevano i prezzi più elevati, mentre tutti gli altri margini di dumping calcolati riguardano le esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi.
- (72) Le pratiche di dumping cinesi stabilite in altri paesi terzi rappresentano un forte indizio della politica dei prezzi che i produttori esportatori cinesi nell'Unione probabilmente praticeranno in caso di scadenza delle misure.

3.3.4. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (73) Per valutare l'attrattiva del mercato dell'Unione e la probabilità che in caso di scadenza delle misure le esportazioni dalla RPC si orientino verso tale mercato, sono stati esaminati sia le esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi in termini di volumi e di prezzi sia i prezzi sul mercato interno cinese rispetto ai prezzi medi sul mercato dell'Unione.

- (74) Il volume delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi è complessivamente aumentato di circa il 45 % tra il 2012 e il 2014, raggiungendo circa 116 000 tonnellate nel 2014.
- (75) Per quanto riguarda i prezzi sul mercato interno, come spiegato ai considerando da 27 a 29, in mancanza di altre informazioni sono stati usati come parametro di riferimento i prezzi sul mercato interno dell'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato. Dal confronto emerge che i prezzi medi sul mercato dell'Unione sono stati del 43-55 % superiori alla media dei prezzi praticati sul mercato interno della RPC nel 2014 e del 27-35 % superiori alla media dei prezzi applicati sul mercato interno della RPC durante il PIR.
- (76) Per quanto riguarda i prezzi delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi, sulla base dei dati presentati dai richiedenti sono risultati in linea con i prezzi all'esportazione in altri paesi terzi dell'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, come spiegato al considerando 55. I prezzi medi sul mercato dell'Unione sono risultati in media del 25-45 % più elevati dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi nel 2014 e del 20-40 % più elevati dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi durante il PIR. Per quanto riguarda i livelli dei prezzi in altri paesi terzi dell'unico esportatore cinese che ha collaborato, durante il PIR erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 20-30 %.
- (77) Tali livelli significativamente più elevati dei prezzi rendono il mercato dell'Unione interessante per gli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure antidumping.
- (78) L'interesse dei produttori esportatori cinesi a esportare nel mercato dell'Unione è confermato anche dalla presenza costante della SKB in tale mercato. Nonostante le misure in vigore, questa società ha quasi raddoppiato i volumi delle esportazioni nell'Unione e aumentato la propria quota di mercato di circa il 50 % tra il periodo dell'inchiesta iniziale e il PIR attuale.

3.3.5. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (79) Alla luce delle stime sulla notevole capacità produttiva inutilizzata della RPC, che potrebbe essere usata per esportare nell'Unione a prezzi di dumping, tenendo conto dell'attrattiva del mercato dell'Unione e della politica dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi su altri mercati di paesi terzi, la Commissione ha concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento significativo dei volumi delle importazioni oggetto di dumping di gluconato di sodio dalla RPC nell'Unione.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (80) I produttori dell'Unione che hanno collaborato, Jungbunzlauer SA e Roquette Italia SpA, rappresentano il 100 % della produzione dell'Unione.
- (81) Si è pertanto considerato che essi costituiscano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (82) Dal momento che l'industria dell'Unione comprende due soli produttori, tutti i dati relativi a informazioni sensibili sulle società hanno dovuto essere presentati sotto forma di indici o espressi come intervalli di valori per motivi di riservatezza.

4.2. Consumo dell'Unione

- (83) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, ottenuto dopo la verifica delle risposte al questionario dei due produttori dell'Unione, in base al volume totale delle importazioni fornito da Eurostat e ai dati verificati del produttore esportatore cinese che ha collaborato.

- (84) Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	13 000 – 19 000	14 000 – 20 000	16 000 – 22 000	16 000 – 22 000
Indice (2012 = 100)	100	109	119	122

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

- (85) Nel periodo in esame, il consumo dell'Unione è aumentato continuativamente e complessivamente del 22 %.

4.3. Importazioni dal paese interessato*4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*

- (86) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat e alle risposte al questionario verificate del produttore esportatore cinese che ha collaborato, che rappresentava il 100 % del totale delle importazioni cinesi durante il PIR.
- (87) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Importazioni cinesi (in tonnellate)	500 – 2 500	500 – 2 500	500 – 2 500	500 – 2 500
Indice (2012 = 100)	100	110	122	109
Quota di mercato della Cina (%)	4 - 16	4 - 16	4 - 16	3 - 15
Indice (2012 = 100)	100	100	103	89

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

- (88) Nel periodo in esame, il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato complessivamente del 9 %, crescendo inizialmente del 22 % tra il 2012 e il 2014 e diminuendo poi del 13 % durante il PIR. Tuttavia, poiché le importazioni cinesi hanno seguito solo in parte l'aumento del consumo nell'Unione, l'andamento della quota di mercato cinese ha seguito una tendenza diversa. È quindi rimasta stabile tra il 2012 e il 2013, è aumentata leggermente nel 2014 (del 3 %) ed è diminuita del 14 % tra il 2014 e il PIR. Nel corso del periodo in esame la quota di mercato della Cina è complessivamente diminuita dell'11 %. Tuttavia, come indicato al considerando 78, l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato è riuscito a raddoppiare il volume delle proprie esportazioni nell'Unione e ad aumentare la propria quota di mercato del 50 % rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, a prezzi di dumping.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (89) La Commissione ha determinato la tendenza dei prezzi delle importazioni cinesi in base ai dati Eurostat.

- (90) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (EUR/t)

	2012	2013	2014	PIR
Prezzi delle importazioni cinesi (EUR/t)	680 - 750	600 - 670	600 - 670	670 - 740
Indice (2012 = 100)	100	89	89	98

Fonte: Eurostat.

- (91) Nel complesso i prezzi medi all'importazione sono diminuiti del 2 % durante il periodo in esame. I prezzi all'importazione sono diminuiti dell'11 % tra il 2012 e il 2013, sono rimasti allo stesso livello nel 2014 e sono aumentati del 9 % durante il PIR.
- (92) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi del produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, e
 - la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base cif (costo, assicurazione e nolo), con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi antidumping doganali e dei costi successivi all'importazione.
- (93) Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale della media ponderata dei prezzi dell'industria dell'Unione durante il PIR. Ne è emerso che per il produttore esportatore che ha collaborato non c'è stata sottoquotazione dei prezzi durante il PIR, anche se non si tiene conto dei dazi antidumping. Il produttore esportatore che ha collaborato, tuttavia, pur rappresentando il 100 % delle importazioni cinesi durante il PIR, rappresentava solo tra il 2 % e il 7 % della capacità produttiva cinese totale.

4.4. Importazioni da altri paesi terzi

- (94) Le importazioni nell'Unione dai paesi terzi diversi dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Quota di mercato di altri paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Importazioni (in tonnellate)	0 - 300	0 - 500	0 - 400	0 - 300
Indice (2012 = 100)	100	582	256	132
Quota di mercato (%)	0 - 1	1 - 2	0 - 1	0 - 1
Indice (2012 = 100)	100	543	217	109

Fonte: Eurostat.

- (95) La quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi ha costituito al massimo il 2 % durante il periodo in esame e meno dell'1 % durante il PIR.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (96) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. La Commissione ha valutato tali indicatori sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.

4.5.2. Indicatori di pregiudizio

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (97) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Produzione (in tonnellate)	38 000 – 58 000	33 000 – 53 000	34 000 – 54 000	35 000 – 55 000
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	92	94
Capacità produttiva (in tonnellate)	50 000 – 70 000			
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	100	100
Utilizzo degli impianti (%)	70 - 90	65 - 85	65 - 85	65 - 85
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	92	94

Fonte: risposte al questionario.

- (98) Tra il 2012 e il 2013 il volume della produzione è diminuito del 10 % per poi aumentare leggermente tra il 2014 e il PIR. Nel complesso il volume della produzione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Questo calo della produzione si spiega con una diminuzione compresa tra il 30 % e il 40 % dei volumi delle esportazioni nel periodo in esame, compensata solo in parte dall'aumento delle vendite sul mercato interno illustrate nella tabella 6.

- (99) La capacità produttiva è rimasta immutata durante tutto il periodo in esame.

4.5.2.2. Volume delle vendite, quota di mercato e uso vincolato

- (100) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	11 500 – 17 500	12 500 – 18 500	14 000 – 20 000	15 000 – 21 000
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	107	118	123

	2012	2013	2014	PIR
Quota di mercato dell'industria dell'Unione (%)	84 - 96	84 - 96	84 - 96	85 - 97
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	100	101

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

- (101) L'industria dell'Unione è riuscita a seguire l'aumento del consumo dell'Unione aumentando il volume delle vendite in modo costante, complessivamente del 23 % durante il periodo in esame.
- (102) Poiché il volume delle vendite ha seguito da vicino la tendenza già osservata nel consumo dell'Unione, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta invariata dal 2012 al 2014 ed è lievemente aumentata, dell'1 %, durante il PIR.
- (103) L'uso vincolato, rimasto praticamente costante nel corso dell'intero periodo in esame come indicato nella tabella seguente, non ha influito sulla tendenza osservata per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo degli impianti.

Tabella 7

Uso vincolato

	2012	2013	2014	PIR
Uso vincolato (in tonnellate)	9 000 – 19 000	9 000 – 19 000	9 000 – 19 000	9 000 – 19 000
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	100	101

Fonte: risposte al questionario.

4.5.2.3. Crescita

- (104) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito da vicino l'andamento del consumo interno ed è aumentato del 23 % durante il periodo in esame. Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha mantenuto un livello stabile di quota di mercato durante tutto il periodo in esame.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (105) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	0 - 100	0 - 100	0 - 100	0 - 100
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	101	103
Produttività (tonnellate/dipendente)	500 – 1 500	500 – 1 500	500 – 1 500	500 – 1 500
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	91	91

Fonte: risposte al questionario.

- (106) Il numero di dipendenti nell'industria dell'Unione è rimasto pressoché invariato durante tutto il periodo in esame. In conseguenza del calo della produzione e della stabilità dell'occupazione, durante tale periodo la produttività è diminuita.
- (107) Dall'inchiesta è emerso che dato l'alto grado di automazione non sarebbe possibile per l'industria dell'Unione ridurre il numero dei dipendenti proporzionalmente al calo della produzione.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (108) L'inchiesta ha stabilito al considerando 45 che le importazioni di gluconato di sodio dalla RPC hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping.
- (109) L'industria dell'Unione ha potuto trarre vantaggio dalle misure antidumping in vigore e ha iniziato a riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, aumentando il volume delle vendite del 23 % e la quota di mercato dell'1 % nel corso del periodo in esame. Tuttavia, la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping non può considerarsi consolidata in particolare in considerazione dell'andamento della redditività di cui al considerando 123, che è rimasta negativa nel 2012 e nel 2013 ed è ritornata positiva solo durante il PIR.

4.5.2.6. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (110) Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione e costo unitario di produzione

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo di vendita medio nell'Unione (EUR/tonnellata)	740 – 810	730 – 800	700 – 770	700 – 770
Indice (2012 = 100)	100	99	94	95

Fonte: risposte al questionario.

- (111) I prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione sono calati del 5 % nel corso del periodo in esame. I prezzi sono diminuiti costantemente tra il 2012 e il 2014 e sono solo leggermente aumentati durante il PIR.
- (112) Nel periodo in esame il costo di produzione dell'industria dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Costo unitario di produzione

	2012	2013	2014	PIR
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)				
Indice (2012 = 100)	100	98	86	80

Fonte: risposte al questionario.

- (113) Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione è diminuito del 20 %. In parte questo è stato dovuto al calo dei prezzi delle materie prime, descritto in dettaglio al considerando 114, e in parte ai risparmi sui costi, che hanno comportato una diminuzione di varie componenti del costo totale di produzione; in particolare, le spese di manutenzione sono state drasticamente ridotte nel corso del periodo in esame.
- (114) A seconda del grado di integrazione del loro processo di fabbricazione, i produttori dell'Unione hanno utilizzato mais o sciroppo di glucosio di mais come principali materie prime. Poiché tali materie prime rappresentano una componente importante del costo di produzione, la diminuzione del loro prezzo ha rappresentato tra il 25 % e il 35 % della diminuzione del costo di produzione durante il periodo in esame. Dal momento che la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata grazie alla diminuzione del prezzo di queste materie prime, un loro aumento potrebbe quindi capovolgere istantaneamente la situazione.
- (115) Il calo dei prezzi di vendita unitari medi nel corso del periodo in esame dovuto al calo del costo di produzione è stato però solo del 5 %, in quanto l'industria dell'Unione era ancora in fase di ripresa dopo le perdite subite nei periodi precedenti a seguito di precedenti pratiche di dumping.

4.5.2.7. Costo del lavoro

- (116) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	104	107

Fonte: risposte al questionario.

- (117) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 7 %. In ogni caso, dal momento che il lavoro non rappresenta che una piccola percentuale del costo di produzione, non dovrebbe essere considerato come un indicatore significativo per l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

4.5.2.8. Scorte

- (118) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (tonnellate)	4 000 – 8 000	3 000 – 7 000	1 000 – 5 000	1 000 – 5 000
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	89	47	43
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	8 - 16	8 - 16	2 - 11	2 - 10
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	51	46

Fonte: risposte al questionario.

(119) Complessivamente il livello delle scorte è diminuito del 54 % durante il periodo in esame.

(120) Il livello delle scorte durante il PIR è risultato normale.

4.5.2.9. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(121) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 20 - 0	- 15 - + 5	- 10 - + 10	- 5 - + 15
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	101	111	118
Flusso di cassa (EUR)	- 3 400 000 - - 1 400 000	- 1 600 000 - + 400 000	700 000 - 2 700 000	1 200 000 - 3 200 000
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	182	284	309
Investimenti (EUR)	300 000 - 1 000 000	100 000 - 800 000	100 000 - 700 000	0 - 600 000
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	66	56	35
Utile sul capitale investito (%)	- 20 - 0	- 20 - 0	- 10 - + 10	0 - 20
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	111	122

Fonte: risposte al questionario.

(122) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(123) L'industria dell'Unione ha registrato perdite durante i primi due anni del periodo in esame ed è andata appena vicina al pareggio nel 2014. È solo durante il PIR che la redditività ha infine raggiunto un livello vicino al profitto di riferimento utilizzato nell'inchiesta iniziale (ma ancora al di sotto di esso). Va sottolineato che la causa di questo ritardo è stata una riduzione dei costi di produzione, in larga parte dovuta all'andamento favorevole dei prezzi del mais e dello sciroppo di glucosio di mais, come spiegato al considerando 114. Un aumento dei prezzi di queste materie prime, soggette a variazioni di prezzo in funzione del clima e dei raccolti, potrebbe quindi annullare istantaneamente la redditività appena conseguita.

- (124) Il flusso di cassa, cioè la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è rimasto negativo durante i primi due anni del periodo in esame ed è ritornato positivo solo nella seconda metà di tale periodo.
- (125) Il miglioramento del flusso di cassa, tuttavia, è in parte avvenuto a scapito degli investimenti, che nel periodo in esame sono diminuiti del 65 % e sono stati pressoché trascurabili rispetto al valore lordo delle immobilizzazioni utilizzate per fabbricare il prodotto in esame. Il miglioramento del flusso di cassa è anche il risultato del miglioramento della redditività, che, come spiegato al considerando 123, è stato in gran parte dovuto all'andamento favorevole dei prezzi del mais e dello sciroppo di glucosio di mais. Un aumento dei prezzi di queste materie prime, soggette a variazioni di prezzo in funzione del clima e dei raccolti, potrebbe quindi annullare istantaneamente il miglioramento della situazione del flusso di cassa.
- (126) Va anche osservato che il basso livello degli investimenti e delle spese di manutenzione (si veda il considerando 113), benché migliori temporaneamente il flusso di cassa e la redditività, non è sostenibile a lungo termine poiché finirà per determinare un degrado degli impianti di produzione. Questo potrebbe alla fine ripercuotersi sui costi di produzione e sull'efficienza del processo di produzione. Ad ogni modo gli investimenti e le spese di manutenzione necessari possono solo essere rinviati a un periodo successivo, con effetti negativi ritardati sul flusso di cassa e sulla redditività.
- (127) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso è stato negativo durante i primi due anni del periodo in esame ed è ritornato positivo solo durante il PIR. Dal momento che l'utile sul capitale investito e la redditività sono indicatori di pregiudizio fortemente correlati, il miglioramento dell'utile sul capitale investito è stato una conseguenza diretta del miglioramento della redditività. Tale miglioramento è stato quindi in gran parte dovuto anche all'andamento favorevole dei prezzi del mais e dello sciroppo di glucosio di mais di cui al considerando 123. Un aumento dei prezzi di queste materie prime, soggette a variazioni di prezzo in funzione del clima e dei raccolti, potrebbe quindi annullare istantaneamente il recente miglioramento della redditività degli investimenti.
- (128) L'industria dell'Unione ha mantenuto al minimo indispensabile il suo apporto di nuovo capitale per le attività relative al gluconato di sodio riducendo il livello di investimento a importi quasi trascurabili, come spiegato ai considerando 125 e 126. Non è stato quindi possibile analizzare la capacità di reperire capitali.

4.5.3. Conclusioni relative al pregiudizio

- (129) Durante il periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento positivo in quanto l'industria dell'Unione è riuscita a seguire l'espansione del consumo. Questo non ha tuttavia bloccato la riduzione della produzione e del tasso di utilizzo degli impianti durante il periodo in esame.
- (130) Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione (redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) sono stati negativi o tutt'al più prossimi allo zero durante i primi tre anni del periodo in esame e sono risultati positivi solo durante il PIR, a eccezione del flusso di cassa che è diventato positivo già nel 2014.
- (131) L'andamento positivo della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito non può tuttavia essere considerato stabile, poiché si è concretizzato solo verso la fine del periodo in esame (flusso di cassa) e durante il PIR (redditività e utile sul capitale investito). Inoltre, il livello positivo di tutti e tre gli indicatori durante il PIR è stato in larga misura dovuto alla diminuzione del costo delle principali materie prime (mais e sciroppo di glucosio di mais) che è soggetto a oscillazioni, come spiegato ai considerando 123, 125 e 127, e ai risparmi sugli investimenti in capitale e sulle spese di manutenzione che non sono sostenibili a lungo termine (si veda il considerando 126). Inoltre, il livello di redditività raggiunto durante il PIR è rimasto inferiore al profitto di riferimento indicato nell'inchiesta iniziale.
- (132) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping durante il PIR e che non ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Dall'inchiesta è tuttavia emerso anche che i risultati finanziari dell'industria dell'Unione non erano sufficienti a garantire la redditività a lungo termine.

4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (133) Al fine di valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati presi in considerazione numerosi fattori, tra cui la capacità produttiva e la capacità produttiva inutilizzata della RPC, il volume delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi verso i mercati di altri paesi terzi, i prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi e i prezzi sul mercato interno cinese, l'attrattiva del mercato dell'Unione e le conclusioni dell'inchiesta iniziale.
- (134) Durante il PIR la capacità inutilizzata cinese è stata compresa tra le 600 000 e le 700 000 tonnellate, come stabilito al considerando 51, pari a circa 30 volte il consumo nell'Unione, compreso tra le 16 000 e le 22 000 tonnellate. Come indicato al considerando 52, anche se una parte di tale capacità inutilizzata fosse stata impiegata per un potenziale aumento della domanda nella RPC o in altri paesi terzi, sarebbe rimasta comunque disponibile una notevolissima capacità produttiva per le esportazioni nell'Unione.
- (135) Come descritto al considerando 54, le esportazioni di notevole entità dalla Cina verso altri paesi terzi sono aumentate. Le esportazioni verso altri paesi terzi sono aumentate del 45 % tra il 2012 e il 2014, arrivando a circa 116 000 tonnellate nel 2014. Questo valore, da solo, è pari a oltre sei volte il consumo dell'Unione nello stesso periodo.
- (136) Durante il PIR il prezzo medio delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi è risultato inferiore del 20-40 % rispetto al prezzo medio dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 76. A seconda del metodo utilizzato, come stabilito ai considerando 64 e 69, i margini di dumping verso altri paesi terzi dei produttori esportatori cinesi sono risultati superiori del 70 %, o come minimo del 50 % circa. Nell'esame dei dati dell'unico produttore esportatore che ha collaborato il margine di dumping, come spiegato nel considerando 70, è stato dell'8,3 %.
- (137) Come stabilito ai considerando 75 e 76, il prezzo medio sul mercato dell'Unione è risultato del 27-35 % superiore al prezzo medio sul mercato interno nella RPC e del 20-40 % superiore al prezzo medio all'esportazione dalla RPC verso i mercati di altri paesi terzi durante il PIR. Per quanto riguarda i livelli dei prezzi in altri paesi terzi dell'unico esportatore cinese che ha collaborato, durante il PIR erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 20-30 %.
- (138) In base a quanto precede, si può concludere che il mercato dell'Unione è molto interessante in termini di prezzi sia rispetto al mercato interno cinese sia rispetto ai mercati dei paesi terzi. L'attrattiva del mercato dell'Unione è confermata dalla crescente presenza della SKB, che ha raddoppiato il volume delle proprie esportazioni e aumentato la propria quota di mercato del 50 % come indicato al considerando 78.
- (139) In caso di abrogazione delle misure è pertanto probabile che i produttori esportatori cinesi riprendano o comincino a esportare verso l'Unione in quantità significative, a prezzi di dumping che potrebbero essere notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (del 20-40 % sulla base dell'andamento dei prezzi rilevato per i produttori esportatori che non hanno collaborato in altri paesi terzi). È infatti probabile che l'andamento dei prezzi sarebbe uguale o simile a quello osservato in altri paesi terzi, in quanto ciò consentirebbe ai produttori esportatori cinesi di (ri)conquistare quote di mercato sul mercato dell'Unione. In particolare, il gluconato di sodio è un prodotto di base per il quale il prezzo è di gran lunga il fattore più importante e decisivo.
- (140) Per valutare il probabile effetto sulla situazione dell'industria dell'Unione di un aumento dei volumi di importazioni a basso prezzo dalla Cina sul mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, ne è stato analizzato anche l'andamento durante il periodo in esame dell'inchiesta iniziale. È stato osservato che durante tale periodo le importazioni cinesi sono risultate inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione di una percentuale compresa tra il 13 % e il 29 %. Durante il periodo in esame dell'inchiesta iniziale, i volumi delle importazioni sono aumentati del 77 %, che in termini assoluti corrisponde a un aumento di 1 774 tonnellate (dalle 2 291 tonnellate del 2005 alle 4 095 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta iniziale). Tale aumento è stato considerato sostanziale e si è tradotto in particolare in una riduzione dell'80 % della redditività dell'industria dell'Unione e in una riduzione del 20 % del volume delle sue vendite. Su tale base, l'inchiesta iniziale ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole.
- (141) Nella plausibile ipotesi che, in caso di abrogazione delle misure, nel mercato dell'Unione entrino consistenti volumi di importazioni cinesi a prezzi in dumping, è probabile che l'Unione reagirà in modo simile a quello

riscontrato nell'inchiesta iniziale e che pertanto l'aumento dei volumi delle importazioni cinesi a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione avrà un effetto analogo a quello riscontrato nell'inchiesta iniziale. In particolare, viste la sensibilità al prezzo del mercato di questo prodotto e la considerevole diminuzione dei livelli dei prezzi in altri mercati di paesi terzi, è probabile che l'Unione sarà costretta a diminuire i volumi delle vendite e della produzione e a ridurre i prezzi, con ripercussioni negative sulla redditività. La sensibilità al prezzo di questo prodotto aggraverebbe infatti le conseguenze di eventuali pressioni sui prezzi esercitate sul mercato dell'Unione. Di conseguenza il miglioramento dell'industria dell'Unione, verificatosi solo durante il PIR, sarebbe azzerato e la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione potrebbe gravemente deteriorarsi.

- (142) Un'altra indicazione delle possibili ripercussioni di un aumento delle importazioni cinesi a basso prezzo sull'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure emerge dalla situazione in cui essa si trova in relazione alle sue esportazioni in altri paesi terzi. In questi paesi, dove non sono in vigore misure antidumping e dove le importazioni cinesi sono risultate oggetto di dumping, il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione è diminuito di una percentuale compresa tra il 30 % e il 40 %.
- (143) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che in caso di abrogazione delle misure il rischio di reiterazione del pregiudizio è elevato.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (144) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC in seguito ai risultati del presente riesame in previsione della scadenza sia contraria all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei grossisti. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (145) La situazione economica dell'industria dell'Unione è migliorata in seguito all'istituzione delle misure antidumping nel 2010.
- (146) Dall'inchiesta è però emerso che l'industria dell'Unione è ancora vulnerabile, come spiegato ai considerando 131 e 132.
- (147) Di conseguenza, in caso di abrogazione delle misure esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, poiché questa perderà clienti e subirà una pressione al ribasso dei prezzi a vantaggio dei produttori esportatori cinesi, per i quali si prevede un aumento del volume delle importazioni a prezzi di dumping molto bassi. Una situazione simile è stata osservata in altri paesi terzi, come indicato al considerando 142.
- (148) Il mantenimento delle misure consentirà tuttavia all'industria dell'Unione di continuare la sua ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e di risanare la sua situazione.

5.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (149) All'atto dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati quattro importatori indipendenti noti. Due hanno risposto al questionario. Essi rappresentavano tra il 30 % e il 50 % delle importazioni cinesi durante il PIR e non sono a favore delle misure.
- (150) Si è riscontrato che la quota di gluconato di sodio sul loro fatturato era inferiore al 5 %. Inoltre, entrambe queste società sono risultate redditizie sia in termini complessivi sia nella loro attività riguardo al gluconato di sodio.
- (151) Su tale base, la Commissione ha ritenuto che l'eventuale incidenza del mantenimento delle misure su tali importatori sarà limitata.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (152) Sono stati inviati questionari a otto utilizzatori noti. Ha risposto un solo utilizzatore, che non è a favore delle misure.

- (153) Durante il PIR l'utilizzatore che ha collaborato non ha importato gluconato di sodio dalla RPC ma lo ha acquisito esclusivamente da uno dei produttori dell'Unione. Per questo utilizzatore il gluconato di sodio rappresenta meno del 5 % del costo di fabbricazione dei prodotti finiti contenenti gluconato di sodio. Inoltre, durante il PIR le sue attività riguardanti il gluconato di sodio hanno rappresentato meno del 20 % del fatturato totale. La società di questo utilizzatore è inoltre risultata complessivamente redditizia. Considerata l'incidenza limitata delle eventuali fluttuazioni dei prezzi del gluconato di sodio sui costi di produzione di questo prodotto, si prevede che l'effetto del mantenimento delle misure su tale utilizzatore sarà nullo o limitato.
- (154) In considerazione della conclusione per quanto riguarda l'utilizzatore che ha collaborato e del basso livello di collaborazione da parte degli utilizzatori, la Commissione ha concluso che l'eventuale effetto del mantenimento delle misure sugli utilizzatori sarà limitato.

5.4. Interesse dei grossisti

- (155) Cinque grossisti si sono manifestati fornendo risposte al questionario. Tre erano favorevoli alle misure, mentre gli altri due non hanno espresso alcuna posizione. Tutti e cinque i grossisti hanno acquistato gluconato di sodio da un produttore dell'Unione e non hanno importato il prodotto in esame dalla Cina. Durante il periodo in esame le attività riguardanti il gluconato di sodio hanno rappresentato una parte trascurabile del volume d'affari complessivo di tutte queste società.
- (156) Su tale base, la Commissione ha concluso che l'eventuale incidenza del mantenimento delle misure per i grossisti in questione sarà probabilmente trascurabile.

5.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (157) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC.

6. MISURE ANTIDUMPING

6.1. Misure

- (158) Tutte le parti interessate sono state informate dei dati di fatto fondamentali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. Dopo tale comunicazione è stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Nessuna delle parti ha inviato osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni.
- (159) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC, istituite con il regolamento (UE) n. 377/2010 della Commissione ⁽¹⁾, dovrebbero essere mantenute.

6.2. Monitoraggio speciale

- (160) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene che in questo caso sia necessario adottare misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping.
- (161) Le società cui si applicano dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. Tale fattura deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (162) Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali più basse, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modifica della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito di tale inchiesta si potrà tra l'altro esaminare la necessità di eliminare le aliquote individuali del dazio e di imporre di conseguenza un dazio a livello nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 377/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 5).

(163) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10), originario della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd	5,6	A972
Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd	27,1	A973
Tutte le altre società	53,2	A999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di gluconato di sodio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER